



COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE
AREA SGAMBATURA CANI

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE

ART. 4 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEI FRUITORI DELL'AREA

ART. 5 – DIVIETI

ART. 6 – IGIENE DEI LUOGHI

ART. 7 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

ART. 8 – ACCESSIBILITA'

ART. 9 – ACCORDI PER LA GESTIONE DELLE AREE

ART. 10 – ATTIVITA' DI VIGILANZA

ART. 11 - SANZIONI

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta "area di sgambatura per cani", istituita per permettere l'attività motoria dei cani e contestualmente salvaguardare la sicurezza dei cittadini che ne usufruiscono.

L'amministrazione al fine di soddisfare le richieste e le esigenze dei cittadini, mette a disposizione un'area regolamentata, recintata e attrezzata.

Come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana art. 20 "rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici" l'amministrazione comunale, ove necessario, predispone la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambatura, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza".

ART.2

DEFINIZIONI

- 1) Area di sgambatura per cani: Area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani".
- 2) Proprietario/detentore: Persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani all'interno dell'area per il movimento dei cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo possesso o affidamento anche temporaneo.

ART. 3

PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE

L'area di sgambatura per cani è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente alla movimentazione e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area medesima è riservato esclusivamente ai cani accompagnati dai proprietari/detentori. In tale area, è consentito l'accesso ai cani per muoversi liberamente e giocare, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva e la responsabilità civile e penale dei loro proprietari/detentori, che devono rimanere sempre all'interno dell'area, nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo dell'area deve anche essere occasione di educazione e socializzazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i Proprietari/detentori.

ART. 4

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEI FRUITORI DELL'AREA

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori e ai loro cani;
2. i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore;

3. ogni accompagnatore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli altri cani già presenti;
4. nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati, museruola e/o guinzaglio.
5. I proprietari/detentori di cane potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 20 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
6. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 20 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente, secondo le modalità previste dal soggetto gestore dell'area;
7. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
8. Il proprietario/detentore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
9. I minori di anni 16 possessori/detentori di cani, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori;
10. I proprietari/detentori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
11. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/detentori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
12. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con se un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente;
13. Ai proprietari/detentori dei cani in possesso del patentino di cui al comma 4 art. 1 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell'autorità;
14. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa;
15. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/detentori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
16. È fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
17. Ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli;
18. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori;

ART. 5

DIVIETI

1. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una determinata area.
2. È vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore, è vietato inoltre l'accesso ai cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani.
3. È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009.
4. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
5. È vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
6. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
7. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
8. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
9. È vietato l'accesso contemporaneo all'area di un numero maggiore a dieci cani;

ART. 6

IGIENE DEI LUOGHI

L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei fruitori.

A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/detentori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;

In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto e i Proprietari/detentori hanno l'obbligo di mantenere pulita l'area depositando gli stessi negli appositi contenitori.

Art. 7

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune provvederà periodicamente o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione nonché allo svuotamento dei cestini.

Art. 8

ACCESSIBILITA'

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari stabiliti resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.

In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi;

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 punto 9 il Comune può consentire la presenza contemporanea di un numero superiore a 10 cani in occasione di manifestazioni ed iniziative legate agli animali regolarmente autorizzate;

Art. 9

ACCORDI PER LA GESTIONE DELLE AREE

L'Amministrazione comunale si rende disponibile a dar vita ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree. In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree. Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato o privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione.

In ogni caso l'associazione o il privato cittadino gestore dell'area dovrà garantire il libero accesso a tutti i cani accompagnati dal padrone/detentore.

Art. 10

ATTIVITA' DI VIGILANZA

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'Asl può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 11

SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato da altre norme legislative o regolamentari o da leggi speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (violazione di regolamenti comunali e ordinanze sindacali e dirigenziali) e del Capo I della Legge n° 689/1981.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento agli animali, sono applicabili le sanzioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.